*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 258

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 10 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 10 OTTOBRE 1969:

**azioni (già U.S.A. Utensileria speciale e attrezzature), in Torino:** Dodicesima estrazione del prestito obbligazionario 5 %. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1969. — **STAR - Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agriate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1969 (n. 36498/11664 di rep.). — **STAR - Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agriate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1969 (n. 36499/11665 di rep.). — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1969. — **Cremeria Emiliana, società per azioni, in Cavriago (Reggio Emilia):** Estrazione di obbligazioni. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** 8ª Estrazione di obbligazioni Montecatini 6 % emissione 1953 sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Società Esercizio Molini, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1969. — **Emidio Di Nola, società per azioni, in Gragnano (Napoli):** Rimborso di obbligazioni. — **Società Stabilimenti Sangone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1969. — **F.E.S.A. - Ferramenta Emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **S.A.G.A.V. - Società Gestioni Alberghiere Verbania, società per azioni, in Verbania Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1969. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % 1959 sorteggiate il 25 settembre 1969. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1969. — **ESSO Standard Italiana (già Standard Italo-Americana Petroli), società per azioni, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Bossi, società per azioni (già Commerciale Bossi, società per azioni), in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1969 (Emissione 1949). — **Bossi, società per azioni (già Commerciale Bossi, società per azioni), in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1969 (Emissione 1955). — **« Cometa » Fabbrica inchiostri e colori da stampa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1969. — **Fratelli Schwarzenbach & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1969. — **Vetrerie Riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1969. — **Pavesi - Biscottini di Novara, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Pavesi 7 % 1957, sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1949-1969 sorteggiate il 1° ottobre 1969. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico, in Torino:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1976 (già TETI) sorteggiate il 1° ottobre 1969. — **Gestioni & Partecipazioni Finanziarie, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1969. — **Dipenta, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1964-1972 sorteggiate il 30 settembre 1969. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Società Ricca Imbottigliamento Bevande Gassate - S.R.I.B.E.G., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Moretta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Società Italiana per la Fabbricazione di Contatori Elettrici - S.A.I.C.E., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Sobrero - Est, società per azioni, in Gassino Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969, n. 662.

**Modificazione dell'art. 4, primo comma e dell'art. 5, secondo comma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, con sede in Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 novembre 1961, n. 1306;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1967, numero 908, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Liguria;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1968, numero 757, che ha autorizzato l'Istituto di credito fondiario della Liguria ad emettere cartelle;

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1969, della assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'istituto anzidetto;

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1969 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma e dell'art. 5, secondo comma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformità del testo seguente:

Art. 4, primo comma.

I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a lire 3.000.000.000 (tre miliardi) e sono costituiti da 3.000 (tremila) quote di partecipazione nominative indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna sottoscritte come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Cassa di risparmio di Genova e Imperia quote 1.950 per . . . . . | L. | 1.950.000.000 |
| Cassa di risparmio della Spezia quote 600 per . . . . . . . . . | » | 600.000.000 |
| Cassa di risparmio di Savona quote 450 per . . . . . . . . . . | » | 450.000.000 |
| | L. | 3.000.000.000 |

Art. 5, secondo comma.

Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 229, *foglio n.* 78. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 663.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 109, 110, 111, 112 e 113 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, e gli articoli 114, 115 e 116 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni*

Art. 109.

Alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni potranno accedere i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Art. 110.

La durata della scuola è di tre anni.

Il numero totale degli iscritti è di 30, distribuiti per non oltre dieci iscritti per ogni anno.

Art. 111.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Art. 112.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 113.

*Le materie d'insegnamento sono le seguenti:*

1° *Anno*:

Medicina legale generale.

Elementi di diritto pubblico e privato.

Tecnica e diagnostica anatomopatologica generale e medico-legale.

Semeiotica medico-legale.

Traumatologia medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica.

Deontologia medica.

Neuropsichiatria medico-legale.

Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria.

Indagini di sopraluogo.

Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica.

Tossicologia medico-legale.

Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense.

Ostetricia e ginecologia forensi.

Elementi di legislazione del lavoro.

Elementi di medicina del lavoro.

Medicina delle assicurazioni.

Medicina legale militare e pensionistica civile.

*Scuola di specializzazione in radiologia*

Art. 114.

La scuola conferisce due tipi di diplomi e cioè:

a) *Diploma di specialista in radiologia* che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica). Tale scuola deve avere la durata di anni 4. Questo diploma deve ritenersi pertanto valido agli effetti di quanto disposto dal comma quattro dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

b) *Diploma di specialista in radiologia diagnostica* che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica. Durata della scuola anni 3.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti i corsi e di assistere alle rispettive esercitazioni.

Il numero degli iscritti non può superare complessivamente i 40 (10 per ogni anno).

Art. 115.

Le materie e il programma di insegnamento a seconda dei due diplomi previsti sono i seguenti:

A) *Diploma di specializzazione in radiologia* (durata anni 4)

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.
3) Anatomia radiologica normale.
4) Fisiologia radiologica.
5) Tecnica radiologica generale.
6) Semeiotica radiologica generale.
7) Fondamenti di radiobiologia.
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi.
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.
3) Fondamenti di radioterapia.
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione.
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica.
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale.
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico.
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica.
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia.
5) Radioterapia con alte energie.
6) Elementi di medicina nucleare.
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione.
8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica.
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna.
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica).
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

E' obbligatorio l'internato.

B) *Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica* (durata anni 3).

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.
3) Anatomia radiologica normale.
4) Fisiologia radiologica.
5) Tecnica radiologica generale.
6) Semeiotica radiologica generale.
7) Fondamenti di radiobiologia.
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati.
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione.
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica.
2) Radiodiagnostica clinica.
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. E' obbligatorio l'internato.

Art. 116.

Gli esami di profitto e di diploma vengono eseguiti alla fine del quarto anno per il diploma di radiologia e alla fine del terzo anno per il diploma in radiologia diagnostica. Tuttavia alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un colloquio orale.

Data l'uniformità dei programmi delle altre scuole italiane, alla fine di ogni anno accademico è consentito agli iscritti di trasferirsi, ove lo credano, in altra sede.

Dopo l'articolo 216 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Gerontologia e geriatria » e in « Tossicologia medica ».

*Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria*

Art. 217.

La scuola ha la durata di tre anni.

Il programma prevede 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, così ripartiti:

1° *Anno*:

1) Biologia della senescenza (annuale).
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale: I).
3) Semeiologia della senescenza (biennale: II).
4) Anatomia patologica (biennale: I).
5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia della senescenza (biennale: II).
2) Semeiologia della senescenza (biennale: II).
3) Anatomia patologica (biennale: II).
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale: I).
5) Chirurgia geriatrica (annuale).
6) Radiologia e radioterapia (annuale).
7) Neurologia (annuale).

3° *Anno*:

1) Clinica geriatrica e terapia (biennale: II).
2) Tecniche di riabilitazione (annuale).
3. Psichiatria (annuale).
4) Medicina sociale (annuale).

Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali.

Gli insegnamenti verranno integrati da lezioni e dimostrazioni pratiche presso istituti di ricovero, case di riposo per anziani e altre istituzioni di interesse geriatrico.

Art. 218.

Alla scuola sono ammessi complessivamente 10 iscritti, per i tre anni di corso.

La direzione della scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami.

Art. 219.

Il corso si svolge, oltre che nei reparti clinici, compresi quelli specialistici, di cui nel piano di studi, anche nei laboratori annessi alla cattedra di gerontologia e geriatria. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti i corsi della scuola di specializzazione e di assistere alle esercitazioni.

Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni, e, se riconosciuti idonei, verranno ammessi al corso successivo.

Alla fine del terzo anno essi presenteranno e discuteranno una dissertazione scritta.

*Scuola di specializzazione in tossicologia medica*

Art. 220.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tossicologia medica è di tre anni.

Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Chimica tossicologica con esercizi.
Tossicologia generale.
Tossicologia sperimentale con esercizi, I.

2° *Anno*:

Tossicologia sistematica.
Cancerogenesi da agenti chimici.
Teratogenesi da agenti chimici.
Tossicologia sperimentale con esercizi, II.
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, I.

3° *Anno*:

Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici.
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, II.
Tecniche di rianimazione in tossicologia.
Legislazione in campo tossicologico.

Art. 221.

Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati che vengono ricoverati in clinica saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali o di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso a seconda del giudizio del direttore.

Alla fine del 1°, 2° e 3° anno, avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia.

Art. 222.

L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia. Per la iscrizione al corso di specializzazione, i candidati dovranno dare prova di avere nozioni di cultura tossicologica nell'esame di ammissione.

Il numero totale massimo degli iscritti per i tre anni di corso è di quindici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 75.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 664.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio rilascia anche la laurea in scienze statistiche e demografiche e la laurea in scienze statistiche ed economiche, il cui ordinamento è riportato rispettivamente nelle tabelle VI e VII-*bis*.

Art. 2.

Nel caso in cui la laurea in scienze statistiche e demografiche è rilasciata dalla facoltà di economia e com-

mercio, il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea e l'ordinamento del corso medesimo, sono quelli fissati dalla tabella VI allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, integrato dalle successive variazioni, con le seguenti modificazioni:

*a*) Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il titolo di ammissione è quello previsto per la laurea in economia e commercio ».

*b*) Dopo il primo periodo del sesto comma è inserito il seguente: « Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche tra le discipline impartite nel biennio per il diploma di statistica e tra quelle impartite nel corso di laurea della facoltà e dalle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà ». Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

*c*) Il secondo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: « Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate dalla facoltà ».

Art. 3.

Nel caso in cui la laurea in scienze statistiche ed economiche è rilasciata dalla facoltà di economia e commercio, il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea e l'ordinamento del corso medesimo sono quelli stabiliti dalla tabella VII-*bis*, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, integrato dalle successive variazioni, con le seguenti modificazioni:

*a*) Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il titolo di ammissione è quello previsto per la laurea in economia e commercio ».

*b*) Il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica e fra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e delle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà ». Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

*c*) Il secondo periodo del settimo comma è sostituito dal seguente: « Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate nella facoltà ».

Art. 4.

A decorrere dall'anno accademico 1969-70 sono istituiti presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna i corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed economiche.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi delle lauree in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed economiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 229, *foglio n.* 79. — CARUSO

---

ALLEGATO *A*

**Testo delle modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Bologna, relativo alla istituzione dei corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed economiche.**

Art. 2. — E' modificato nel senso che la parte concernente la facoltà di economia e commercio è sostituita dalla seguente:

Facoltà di economia e commercio:

1) Laurea in economia e commercio: durata del corso 4 anni;
2) Diploma in statistica: durata del corso 2 anni;
3) Laurea in scienze statistiche e demografiche: durata del corso 4 anni;
4) Laurea in scienze statistiche ed economiche: durata del corso 4 anni.

Dopo l'art. 60 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed economiche.

*Laurea in scienze statistiche e demografiche*

Art. 61. — Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri, per il turismo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e degli istituti tecnici femminili. I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

*Insegnamenti fondamentali*:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) Demografia investigativa;
10) Istituzioni di economia politica;
11) Economia applicata;
12) Istituzioni di statistica economica;
13) Statistica economica;
14) Istituzioni di diritto privato,
15) Istituzioni di diritto pubblico;
16) Sociologia;
17) Teoria dei campioni.

*Insegnamenti complementari*:

1) Geografia politica ed economica;
2) Statistica sociale;
3) Statistica sanitaria;
4) Diritto dell'organizzazione internazionale;
5) Psicologia sperimentale;
6) Storia della statistica;
7) Etnologia;
8) Antropologia;
9) Biometria e antropometria;
10) Statistica applicata alle scienze fisiche;
11) Genetica;
12) Econometrica;

13) Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
14) Contabilità nazionale;
15) Statistica aziendale e analisi di mercato;
16) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque complementari.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche tra le discipline impartite nel biennio per il diploma di statistica e tra quelle impartite nel corso di laurea della facoltà e dalle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate dalla facoltà.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

*Laurea in scienze statistiche ed economiche*

Art. 62. — Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri, per il turismo e per periti aziendali o corrispondenti in lingue estere e degli istituti tecnici femminili. I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

*Insegnamenti fondamentali*:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) e 10) Economia politica (biennale);
11) Politica economica e finanziaria;
12) Istituzioni di statistica economica;
13) Statistica economica;
14) Economia d'azienda;
15) Statistica aziendale e analisi di mercato;
16) Controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
17) Istituzioni di diritto privato;
18) Istituzioni di diritto pubblico;
19) Teoria dei campioni.

*Insegnamenti complementari*:

1) Geografia politica ed economica;
2) Statistica sociale;
3) Sociologia;
4) Scienza delle finanze;
5) Econometrica;
6) Contabilità nazionale;
7) Diritto commerciale;
8) Diritto del lavoro;
9) Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
10) Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
11) Ricerca operativa;
12) Teoria dei sistemi;
13) Psicologia sperimentale;
14) Antropologia;
15) Statistica medica e biometria;
16) Statistica applicata alle scienze fisiche;
17) Genetica;
18) Diritto dell'economia pubblica;
19) Storia della statistica.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica e fra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e delle altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate nella facoltà.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
FERRARI AGGRADI

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del C. T. « Lanciere » e del C. T. « Fante ».**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il C. T. « Lanciere » ed il C. T « Fante » sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 2 luglio 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1969

SARAGAT

GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1969*
*Registro n. 24 Difesa, foglio n. 194*

**(9348)**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1969.

**Provvidenze in favore di zone colpite da alluvioni.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti in favore delle zone colpite da alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968;

Uditi i pareri delle amministrazioni provinciali e viste le relazioni degli uffici del genio civile competenti per territorio;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalle disposizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, si applicano nei comuni sotto elencati, os-

servate le condizioni e modalità stabilite dal citato decreto-legge per l'erogazione delle provvidenze medesime:

provincia di Avellino: Capriglia Irpina;
provincia di Foggia: Apricena;
provincia di Forlì: Verghereto;
provincia di Frosinone: Isola Liri - Sora;
provincia di Genova: Casarza Ligure;
provincia di Macerata: Civitanova Marche;
provincia di Modena: Montefiorino - Polinago;
provincia di Perugia: Cascia;
provincia di Rovigo: Porto Tolle - Taglio di Po.

Art. 2.

Le provvidenze previste dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, si applicano nei comuni sotto elencati, osservate le condizioni e modalità stabilite dal citato decreto-legge per la erogazione delle provvidenze medesime:

provincia di Alessandria: Ottiglio;
provincia di Ascoli Piceno: Pedaso;
provincia di Avellino: Aiello del Sabato - Altavilla Irpina - Bisaccia - Calitri - Candida - Caposele - Casalbore - Castelvetere sul Calore - Cesinali - Chianche - Flumeri - Fontanarosa - Gesualdo - Grottolella - Lacedonia - Manocalzati - Mercogliano - Montecalvo Irpino - Montemiletto - Monteverde - Montoro Superiore Rotondi - San Michele di Serino - S. Potito Ultra - San Sossio Baronia - Sant'Angelo all'Esca - Serino - Solofra - Sorbo Serpico - Sturno - Torrioni - Villamaina - Volturara Irpina;
provincia di Benevento: Apollosa - Buonalbergo;
provincia di Forlì: Gambettola - Roncofreddo;
provincia di Milano: Castelnuovo Bocca d'Adda - San Rocco al Porto;
provincia di Modena: Fiumalbo - Frassinoro - Guiglia - Lama Mocogno - Riolunato - Savignano sul Panaro;
provincia di Perugia: Norcia - Preci;
provincia di Pescara: Penne;
provincia di Savona: Noli - Sassello - Urbe.

Art. 3.

Le provvidenze previste dagli articoli 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, si applicano nei comuni sotto elencati, osservate le condizioni e modalità stabilite dal citato decreto-legge per la erogazione delle provvidenze medesime:

provincia di Ascoli Piceno: Porto San Giorgio;
provincia di Macerata: Porto Recanati;
provincia di Rovigo: Donada - Rosolina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1969

RUMOR

(9349)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1969.

**Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico del trinciato « Macedonia » e dei sigari « Attenuati ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1959, n. 167, tabella allegato I, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1959, atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 66, con il quale il prezzo di vendita al pubblico del trinciato « Macedonia », venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, n. 04/6425, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1965, atti monopolio, registro n. 6, foglio n. 398, con il quale il prezzo di vendita al pubblico dei sigari « Attenuati » venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che la vendita dei suddetti prodotti è in continua costante diminuzione, per cui si rende opportuno provvedere alla loro radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 697;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il trinciato « Macedonia » ed i sigari « Attenuati » sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detti prodotti continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1969

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1969*
*Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 249*

(9481)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

**Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche alla officina farmaceutica della ditta Laboratori P. Astier, sita in Milano.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3025 in data 16 gennaio 1963, con il quale la ditta Laboratori P. Astier fu autorizzata ad attivare in Milano, viale Abruzzi n. 32, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nelle forme farmaceutiche: gocce, granulato, pomate, compresse, confetti e supposte;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS di Milano n. 876/407 di prot. « P » in data 25 giugno 1969 nella quale si precisa che l'officina farmaceutica sopracitata da circa due anni è stata smantellata, che le attrezzature tecniche sono state trasferite e che i relativi locali sono stati adibiti ad altri usi;

Ritenuto che, pertanto, nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca dell'autorizzazione già concessa, prevista dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 12665, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche rilasciata all'officina farma-

ceutica della ditta Laboratori P. Astier, sita in Milano, via Abruzzi, 32, con decreto n. 3025 in data 16 gennaio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 settembre 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

(9326)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

**Revoca, su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche rilasciata al laboratorio annesso alla farmacia Domenico De Negri, sita in Genova.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 2260 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 giugno 1958, con il quale venne confermata nei riguardi della farmacia Domenico De Negri l'autorizzazione a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia omonima con sede in Genova, via Maragliano n. 12-14/R, la specialità medicinale chimica Ariocalfos in sciroppo;

Vista la comunicazione in data 6 agosto 1969, con la quale il titolare della predetta farmacia ha rinunciato alla autorizzazione di cui sopra;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1941, n. 522;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche rilasciata dal laboratorio annesso alla farmacia Domenico De Negri sita in Genova, via Maragliano n. 12-14/R, con decreto ACIS numero 2260 del 20 giugno 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 settembre 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

(9328)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

**Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti galenici, specialità medicinali chimiche e prodotti biologici nella officina farmaceutica della S.p.a. Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, sita in Torino.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 6 dicembre 1954, n. 191 del 5 maggio 1955 e n. 367 dell'8 novembre 1955 con i quali la S.p.a. Laboratorio di chimica medica dell'antipiol fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Lodovica n. 19: preparati galenici in pomate e fialaggio specialità medicinali chimiche — limitatamente alla preparazione di fiale, pomate, supposte e simili, granulari e soluzioni in genere — e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 9 maggio 1969 con la quale la società sopracitata ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse avendo definitivamente chiusa l'officina di via Lodovica, 19, ed essendo state le attrezzature tecniche completamente smantellate e trasferite in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla S.p.a. Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede l'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali chimiche e prodotti biologici nell'officina sita in Torino, via Lodovica, 19, rilasciata con i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità in data 6 dicembre 1954, n. 191 in data 5 maggio 1955 e n. 367 in data 8 novembre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 27 settembre 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

(9327)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1969.

**Nomina del presidente del Consorzio per la zona industriale apuana.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, istitutivo del Consorzio per la zona industriale apuana;

Considerato che l'avv. Giuseppe Del Medico si è dimesso dalla carica di presidente ricoperta nel consorzio predetto e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione della terna di nominativi dalla quale dovrà essere scelto il nuovo presidente, effettuata dal consiglio del consorzio stesso ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo e visto il risultato delle votazioni relative nelle quali il geometra Achille Pardini ha riportato il maggior numero di voti;

Decreta:

Il geometra Achille Pardini è nominato presidente del Consorzio per la zona industriale apuana in sostituzione dell'avv. Giuseppe Del Medico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1969

*Il Ministro*: MAGRÌ

(9336)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

### Revisione straordinaria delle bombole di acciaio per metano installate su autocarri e rimorchi bombolai

Si fa seguito alla circolare prot. n. 400/2724/1 in data 3 giugno c. a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1969, con la quale è stata disposta la revisione straordinaria delle bombole in oggetto che abbiano superato il limite di due anni dalla data del loro collaudo o della precedente revisione.

Al riguardo si fa presente che, in relazione sia alla limitata potenzialità degli impianti di prova esistenti, sia alle esigenze d'impiego delle bombole in questione, non risulta materialmente possibile completare le operazioni inerenti la predetta revisione straordinaria entro il previsto termine del 30 settembre p. v.

Pertanto, d'intesa con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, si comunica che il termine predetto è prorogato al 31 dicembre 1969.

Roma, addì 20 settembre 1969

**(9351)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative riunite di consumo » a r.l., con sede in Jesi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 settembre 1969, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative riunite di consumo » a r.l., con sede in Jesi (Ancona), composto dai signori:

Mariano avv. Corrado, presidente;

Bacci geom. Luigi e Bigi Giovanni, membri.

**(9226)**

### Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 settembre 1969 è stata disposta la nomina del dott. Carlo Chiaratti a membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giorgio Capitanio, dimissionario.

**(9316)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ururi

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1969, n. 7068/1692, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, della zona demaniale facente parte del tratturo « Sant'Andrea Biferno », in agro del comune di Ururi, estesa mq. 340, riportata in catasto alla particella n. 35-*b* del foglio di mappa n. 18 del comune di Ururi e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

**(9133)**

### Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 20 settembre 1969, protocollo n. 18341, la zona di valorizzazione affidata in Toscana all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, è estesa al territorio della provincia di Pistoia ed ai territori delle province di Massa Carrara, Lucca, Firenze, Pisa e Livorno non compresi nelle delimitazioni relative alle dette province effettuate con precedenti decreti.

**(9187)**

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1969, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 197, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Gaetano Tocci per l'annullamento della deliberazione dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, in data 18 dicembre 1964, nella parte in cui viene negata al ricorrente l'efficacia retroattiva dell'inquadramento nella carriera direttiva.

**(9188)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### *Autorizzazione al comune di Acate* ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.337.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9361)**

### Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.980.440, per la copetrura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9363)**

### Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.721.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9365)**

### Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.997.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9366)**

**Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.247.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9367)**

**Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.392.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(9368)**

**Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.660.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9369)**

**Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.504.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(9370)**

**Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.512.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(9371)**

**Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.278.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9372)**

**Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.275.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9373)**

**Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Petrella Tifernina (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.471.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9374)**

**Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.353.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9375)**

**Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.802.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9376)**

**Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.196.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9377)**

**Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.475.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9378)**

**Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Castelbottaccio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.108.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9379)**

**Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.903.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9380)**

**Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Sanarica (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.022.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9362)**

**Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Alà dei Sardi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9364)**

**Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.680.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9310)**

**Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.394.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9309)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

**Corso dei cambi del 9 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 629,46 | 629,45 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,48 | 629,48 | 629,50 | 629,46 | 629,50 |
| $ Can. | 582,80 | 582,65 | 582,50 | 582,70 | 582,75 | 582,82 | 582,72 | 582,70 | 582,80 | 582,80 |
| Fr Sv. | 146,49 | 146,55 | 146,55 | 146,545 | 146,50 | 146,49 | 146,555 | 146,545 | 146,49 | 146,55 |
| Kr D. | 83,68 | 83,66 | 83,70 | 83,67 | 83,60 | 83,66 | 83,665 | 83,67 | 83,68 | 83,68 |
| Kr N. | 88,08 | 88,07 | 88,11 | 88,095 | 88,10 | 88,08 | 88,10 | 88,095 | 88,08 | 88,08 |
| Kr Sv. | 121,90 | 121,85 | 121,90 | 121,915 | 121,80 | 121,90 | 121,92 | 121,915 | 121,90 | 121,90 |
| Fol | 175,16 | 175,15 | 175,20 | 175,175 | 175,10 | 175,15 | 175,19 | 175,175 | 175,16 | 175,20 |
| Fr B. | 12,56 | 12,577 | 12,5750 | 12,5820 | 12,555 | 12,56 | 12,5775 | 12,5820 | 12,56 | 12,56 |
| Franco francese | 112,69 | 112,67 | 112,75 | 112,70 | 112,70 | 112,68 | 112,725 | 112,70 | 112,69 | 112,64 |
| Lst | 1502,60 | 1501,50 | 1501,80 | 1501,75 | 1501,25 | 1502,60 | 1501,50 | 1501,75 | 1502,60 | 1501,60 |
| Dm. occ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scell. Austr. | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,3550 | 24,30 | 24,35 | 24,355 | 24,3550 | 24,35 | 24,35 |
| Escudo Port. | 22,18 | 22,15 | 22,15 | 12,1875 | 22,15 | 22,18 | 22,15 | 22,1875 | 22,18 | 22,18 |
| Peseta Sp. | 9,01 | 9 — | 8,995 | 9,008 | 9 — | 9,01 | 9,01 | 9,008 | 9,01 | 9,02 |

**Media dei titoli del 9 ottobre 1969**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 98 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,975 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 86,625 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 91,975 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91 — |
| » 5 % (Città di Trieste) | 90,70 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 89,975 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 98,80 |
| » » » » 1968-83 | 98,925 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,475 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,925 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,275 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,70 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,275 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,40 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 98,40 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,55 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 97,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 96,80 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 9 ottobre 1969**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 629,49 |
| 1 Dollaro canadese | 582,71 |
| 1 Franco svizzero | 146,55 |
| 1 Corona danese | 83,667 |
| 1 Corona norvegese | 88,097 |
| 1 Corona svedese | 121,917 |
| 1 Fiorino olandese | 175,182 |
| 1 Franco belga | 12,58 |
| 1 Franco francese | 112,712 |
| 1 Lira sterlina | 1501,625 |
| 1 Marco germanico | — |
| 1 Scellino austriaco | 24,355 |
| 1 Escudo Port. | 22,169 |
| 1 Peseta Sp. | 9,009 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 207/67, 637/67, 768/67, 81/68 e 508/68, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 122/67 (settore uova) esportati verso i Paesi terzi.**

*Periodo dal 1° luglio 1967 al 30 settembre 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|---|
| ex 04.05-A | 15<br>18<br>27<br>30 | Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1125 |
| ex 04.05-A | 12<br>24 | Uova da cova di volatili da cortile . . . . . . . . . . . | 0,0088<br>(per unità) |
| ex 04.05-B-I | | Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri: | |
| | | - uova sgusciate: | |
| | 42<br>50 | - - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri | 0,1406 |
| | 41<br>49 | - - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,5139 |
| | | - giallo d'uova: | |
| | 44<br>63 | - - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,2472 |
| | 47<br>66 | - - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,2642 |
| | 37<br>45 | - - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,5212 |

*Periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 gennaio 1968*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|---|
| ex 04.05-A | 15<br>18<br>27<br>30 | Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1000 |
| ex 04.05-A | 12<br>24 | Uova da cova di volatili da cortile . . . . . . . . . . . | 0,0090<br>(per unità) |
| ex 04.05-B-I | | Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri: | |
| | | - uova sgusciate: | |
| | 42<br>50 | - - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,1000 |
| | 41<br>49 | - - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,3700 |
| | | - giallo d'uova: | |
| | 44<br>63 | - - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,1800 |
| | 47<br>66 | - - atto ad usi alimentari, congelate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,1900 |
| | 37<br>45 | - - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,3700 |

*Periodo dal 1° febbraio 1968 al 30 aprile 1968*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|---|
| ex 04.05-A | 15<br>18<br>27<br>30 | Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1125 |
| ex 04.05-A | 12<br>24 | Uova da cova di volatili da cortile . . . . . . . . . . . | 0,0090<br>(per unità) |
| ex 04.05-B-I | | Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri: | |
| | | - uova sgusciate: | |
| | 42<br>50 | - - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1000 |
| | 41<br>49 | - - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,3700 |
| | | - giallo d'uova: | |
| | 44<br>63 | - - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,1800 |
| | 47<br>66 | - - atto ad usi alimentari, congelate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,1900 |
| | 37<br>45 | - - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,3700 |

*Periodo dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1968*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|---|
| ex 04.05-A | 15<br>18<br>27<br>30 | Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1125 |
| ex 04.05-A | 12<br>24 | Uova da cova di volatili da cortile . . . . . . . . . . . | 0,0090<br>(per unità) |
| ex 04.05-B-I | | Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri: | |
| | | - uova sgusciate: | |
| | 42<br>50 | - - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri . . . . . . . . . . . . . . . | 0,1199 |
| | 41<br>49 | - - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,4384 |
| | | - giallo d'uova: | |
| | 44<br>63 | - - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,2109 |
| | 47<br>66 | - - atto ad usi alimentari, congelate, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,2254 |
| | 37<br>45 | - - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri . | 0,4446 |

(5075)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

### Concorso pubblico, per esami, a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio presso l'ente;

3) buona condotta civile e morale;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni, di cui al punto 2) dell'art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*e*) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*h*) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati e invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 ed indirizzata alla direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata ed indirizzata esclusivamente alla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'associazione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*f*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'associazione, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/cd 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*b*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*e*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*i*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da

L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

*l*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*m*) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

*n*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*r*) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

### Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva di cui al precedente art. 8 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

### Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoindicati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) diploma originale del titolo di studio indicato nell'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*e*) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica;

*g*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

*h*) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Roma, addì 10 settembre 1969

*Il presidente:* PAVAN

---

PROGRAMMA DI ESAME

*Prima prova scritta*

Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

*Seconda prova scritta*

Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'A.N.C.C.

---

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta bollata da L. 400)

*All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale* - Via Urbana, 167 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

*a*) di essere in possesso del diploma di . . . . (indicare il tipo del diploma di istruzione secondaria di 2° grado) conseguito presso l'istituto . . . . . . . . . in data . . . . . . .;

*b*) di essere cittadino italiano;

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . . . . .;

*d*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*e*) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . . . . . . . . . . . . .;

*f*) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . addì . . . . .

. . . . . . . . . . . .
(firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; i candidati minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

**(8961)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norma di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 25 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, registro n. 33, foglio n. 33, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi);

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della

carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

D'Alessandro dott. Aldo Vittorio, ispettore generale, presidente;

Tanzi dott. Leonardo, ispettore generale;

Melendez dott. Athos, direttore di divisione;

De Prospero dott. Alfonso, direttore di divisione;

Rocco dott.ssa Tecla, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.000.000, gravera sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1969

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 23 aprile 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1969
*Registro n.* 51, *foglio n.* 220

(9230)

---

**Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, e costituita come segue:

Rigamonti prof. Rolando, ordinario di chimica industriale presso la facoltà d'ingegneria nel Politecnico di Torino, presidente;

Pasquon prof. Italo, ordinario di chimica industriale presso la facoltà d'ingegneria nel Politecnico di Torino;

Fiorentini Dal Montecasoni prof.ssa Dea, straordinaria di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni presso la facoltà di chimica industriale nell'Università di Bologna;

Procopio prof. Mario, ispettore centrale di 1ª classe;

Giannarelli dott. Roberto, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Rossi Gennaro, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 300.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1969
*Registro n.* 63, *foglio n.* 389

(9195)

---

**Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica industriale.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe (ex coeff. 580) per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di fisica industriale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Giacomini prof. Amedeo, ordinario di fisica sperimentale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella Università di Perugia presidente;

Parolini prof Gino, ordinario di fisica tecnica presso la facoltà di ingegneria nella Università di Roma;

Sette prof. Daniele, ordinario di fisica presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Roma;

Minisola prof. Ferruccio, ispettore centrale di 1ª classe;

Caruso dott. Emanuele, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1969
*Registro n.* 63, *foglio n.* 386

(9190)

---

**Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno tecnico (settore meccanico).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di disegno tecnico (settore meccanico);

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Tessarotto prof. Mario, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Trieste, presidente;
Mazzoleni prof. Francesco, ordinario di tecnologia meccanica presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Napoli;
Taddei prof. Mario, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Napoli;
Abbolito prof. Enrico, ispettore centrale di 1ª classe;
Giorgi dott. Norberto, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 600.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1969
*Registro n.* 63, *foglio n.* 391

**(9197)**

---

**Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica industriale.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica industriale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:
Baccaredda Boy prof. Mario, ordinario di chimica industriale presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Pisa, presidente;
Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Roma;
Caramazza prof. Raffaele, straordinario di tecnologia dei materiali e chimica applicata presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Bari;
Procopio prof. Mario, ispettore centrale di 1ª classe;
Benedetto dott. Paolo, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Buonocore Caccialupi Maurizio, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 300.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1969
*Registro n.* 63, *foglio n.* 383

**(9194)**

**Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica tessile e tintoria.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di chimica tessile e tintoria;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:
Rigamonti prof. Rolando, ordinario di chimica industriale presso la facoltà d'ingegneria nel Politecnico di Torino, presidente;
Pasquon prof. Italo, ordinario di chimica industriale presso la facoltà di ingegneria nel Politecnico di Milano;
Fiorentini Dal Montecasoni prof.ssa Dea, straordinaria di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni presso la facoltà di chimica industriale nell'Università di Bologna;
Procopio prof. Mario, ispettore centrale di 1ª classe;
Giannarelli dott. Roberto, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Rossi Gennaro, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 300.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1969
*Registro n.* 63, *foglio n.* 388

**(9196)**

---

**Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della elettrotecnica generale e misure elettroniche.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe (ex coeff. 580) per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di elettrotecnica generale e misure elettroniche;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, e costituita come segue:

Barzilai prof. Giorgio, ordinario di elettronica applicata presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Roma, presidente;

Francini prof. Giuseppe, ordinario di elettronica applicata presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Padova;

De Castro prof. Ercole, ordinario di elettronica applicata presso la facoltà di ingegneria nell'Università di Bologna;

D'Elia prof. Ciriaco, ispettore centrale di 1a classe;

Petronio dott. Mario, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in lire 350.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1969
*Registro n.* 63, *foglio n.* 387

**(9189)**

---

**Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Republica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5;

Veduto il decreto ministeriale 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1968, registro n. 20, foglio n. 382, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Del Grosso dott. Osvaldo, ispettore generale, presidente;

Aiello dott. Antonio, ispettore generale;

Melendez dott. Athos, direttore di divisione;

De Prospero dott Alfonso, direttore di divisione;

Fazio dott. Domenico, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Rossi Gennaro, consigliere di 2a classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 3.000.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 20 febbraio 1969

*Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1969
*Registro n.* 40, *foglio n.* 176

**(9232)**

**Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciotto posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1968, registro n. 20, foglio n. 271, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi);

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a diciotto posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

D'Alessandro dott. Aldo Vittorio, ispettore generale, presidente;

Tanzi dott. Leonardo, ispettore generale;

Caparrotti dott. Saverio, ispettore generale di ragioneria;

Melendez dott. Athos, direttore di divisione;

Rocco dott.ssa Tecla, direttore di divisione;

Calà prof.ssa Maria, già ordinaria di lingua e letteratura tedesca negli istituti tecnici commerciali, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 3.500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1969

*Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1969
*Registro n.* 40, *foglio n.* 175

**(9234)**

---

**Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1968, registro n. 20, foglio n. 383, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi);

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della car-

riera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Russo dott. Ennio, ispettore generale, presidente;
Aiello dott. Antonio, ispettore generale;
Melendez dott. Athos, direttore di divisione;
De Prospero dott. Alfonso, direttore di divisione;
Fazio dott. Domenico, direttore di divisione;
Calà prof.ssa Maria, già ordinaria di lingua tedesca nell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Q. Sella» di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 3.500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1969

*Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1969
*Registro n.* 40, *foglio n.* 178

**(9231)**

---

**Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1968, registro n. 26, foglio n. 64, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue;

D'Alessandro dott. Aldo Vittorio, ispettore centrale, presidente;
Di Palma dott. Dante, ispettore generale;
Caparrotti dott. Saverio, ispettore generale di ragioneria;
De Prospero dott Alfonso, direttore di divisione;
Rocco dott.ssa Tecla, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Bellisario Giuseppe, consigliere di 2ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 2.000.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1969

*Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1969
*Registro n.* 40, *foglio n.* 177

**(9233)**

**Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per alcune discipline che costituiscono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1967, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175;

Veduto il parere espresso dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della citata legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari da includere nel decreto relativo alla sessione di esami di libera docenza dell'anno 1969;

Veduto il decreto ministeriale 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 22 agosto 1969;

Veduto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, concernente il riordinamento delle facoltà di scienze politiche, in base al quale le facoltà stesse sono tenute ad adeguarsi al nuovo ordinamento entro quattro anni dalla citata data del 31 ottobre 1968, cosicchè sono da ritenere incluse fra le materie della sessione degli esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1969 anche le discipline previste come insegnamenti fondamentali per il corso di laurea in scienze politiche precedentemente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Decreta:

Art. 1.

*Discipline*

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, citata nelle premesse del presente decreto, è indetta la sessione dell'anno 1969 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per le discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari indicate nell'elenco di cui all'allegato *A* del presente decreto.

La sessione è indetta anche per le discipline previste come insegnamenti fondamentali per il corso di laurea in scienze politiche precedentemente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, citato nelle premesse del presente decreto.

La sessione è indetta, altresì, per le discipline previste come insegnamenti obbligatori per il corso di laurea in sociologia dagli articoli 15 e 16 lettere *a*) e *b*) dello statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099.

Art. 2.

*Domande di ammissione - Casi di preclusione*

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui al precedente articolo sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione II. Le domande dovranno *pervenire al Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella* Gazzetta Ufficiale. *Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

*a*) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1968, non abbiano conseguito la docenza;

*b*) coloro che, nella sessione dell'anno 1968, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate, la domanda di partecipazione agli esami non può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1968, nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura nell'elenco di cui allo allegato* A *del presente decreto.*

*Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1968 senza aver conseguito l'abilitazione ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.*

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

### Art. 3.
*Documenti - Tassa*

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università od istituto di istruzione universitaria italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il termine anzidetto.

Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la commissione giudicatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea da meno di cinque anni rispetto al predetto termine;

2) attestazione del versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila) di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 1/53.000 intestato al I ufficio I.G.E. (Servizio tasse scolastiche) di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7-140 intestato al I ufficio I.G.E. (Servizio tasse scolastiche) di Palermo. La tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Divisione II) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

5) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, delle pubblicazioni;

6) una copia del *curriculum vitae.*

*I candidati cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione delle domande o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda di ammissione agli esami.*

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*).

Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

### Art. 4.
*Ammissione di stranieri: domanda*

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendono sostenere gli esami per le discipline di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione II. *Le domande dovranno pervenire al Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella* Gazzetta Ufficiale.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura nell'elenco di cui allo allegato* A *del presente decreto.*

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto.

Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma dovrà essere autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risiede ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana.

### Art. 5.
*Ammissione di stranieri: documenti, tassa*

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso università od istituti di istruzione universitaria italiani.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, essendosi laureati presso università od istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso università od istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur sprovvisti di laurea o di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso università od istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2), del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

5) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, delle pubblicazioni;

6) una copia del *curriculum vitae.*

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6.

*Termine di presentazione delle domande e delle pubblicazioni*

Le domande, corredate dai documenti richiesti, e inoltrate con raccomandata, e le pubblicazioni, che i candidati riterranno di presentare, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione II, *entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella* Gazzetta Ufficiale.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

*Alle domande che pervengano al Ministero oltre il termine predetto non verrà dato corso.*

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande se, entro il detto termine, non pervengano al Ministero anche le relative pubblicazioni. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato. Alle domande che non siano corredate dal diploma o certificato di laurea e dalla ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) non verrà dato corso; qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati entro il 31 dicembre 1968, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del *curriculum.*

Le pubblicazioni *dovranno pervenire ai commissari entro e* non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle commissioni giudicatrici, che saranno, costituite successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione agli esami.

Art. 7.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1969 per le discipline di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 22 agosto 1969, sono prorogati sino al termine stabilito dagli articoli 2 (primo comma), 4 (secondo comma) e 6 (primo comma) del presente decreto.

Sono, altresì, prorogati sino al termine stabilito dall'art. 3, n. 1), del presente decreto, i termini di cui all'art. 3 n. 1), del citato decreto ministeriale 9 agosto 1969.

Art. 8.

*Commissioni - Prove di esame*

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato, per ciascuna disciplina, da una commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine.

In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle commissioni professori e liberi docenti cultori della materia per cui sono indetti gli esami di abilitazione.

Le commissioni saranno costituite successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione agli esami.

Della composizione delle commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove di cui al seguente comma i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed eventualmente una prova scritta, qualora la commissione ritenga che detta prova debba essere sostenuta.

Tutte le prove (eccettuate le eventuali prove scritte) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun *candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti* dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti. Le commissioni si riuniscono in Roma.

Le commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata *o telegramma, indirizzati al recapito indicato nella domanda,* del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.

Le commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate, le commissioni daranno immediata notizia ai candidati, che saranno stati convocati, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, per il giorno della prima riunione *della commissione giudicatrice.* I *candidati sono tenuti a* presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.

Art. 9.

*Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami*

I candidati che decidano di rinunciare a partecipare agli esami prima che la commissione inizi i propri lavori, dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II, con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma

In caso che la commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della commissione potranno avere corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinuncia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora e il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla commissione stessa, per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici.

Art. 10.

*Relazione della commissione*

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati; per la concessione dell'abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di sem-

plice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, sul risultato delle singole prove e sulla personalità del candidato. Nel giudizio stesso la commissione deve, in particolare, dichiarare quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina, per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della commissione è publicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

*Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione*

I candidati cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, ne riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 30 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 1/46.000 intestato al primo ufficio I.G.E. di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7-3400 intestato al primo ufficio I.G.E. di Palermo;

6) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

Art. 12.

*Documenti di rito: modalità, legalizzazioni*

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 13.

*Presentazione di documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione*

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento dell'abilitazione dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al n. 5) del precedente articolo 11;

5) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Art. 14.

*Conferimento dell'abilitazione*

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle commissioni medesime ove la sezione prima del consiglio superiore abbia, in tal caso espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 29 settembre 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

ALLEGATO *A*

**Elenco delle discipline non fondamentali comprese nell'ordinamento didattico universitario e negli statuti, per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1969.**

A

1. Diritto agrario.
2. Diritto canonico.
3. Diritto della previdenza sociale.
4. Diritto e procedura penale militare.
5. Diritto pubblico americano.
6. Diritto pubblico dell'economia.
7. Economia dei Paesi in via di sviluppo.
8. Legislazione del lavoro.
9. Papirologia giuridica.
10. Scienza dell'amministrazione.
11. Sociologia politica.

B

1. Economia montana e forestale.
2. Organizzazione aziendale.
3. Ricerca operativa.
4. Storia del movimento sindacale.
5. Tecnica delle ricerche di mercato.

C

1. Antichità greche e romane.
2. Biblioteconomia e bibliografia.
3. Civiltà indigene dell'America.
4. Dialettologia italiana.
5. Estetica.
6. Etruscologia e antichità italiche.
7. Filologia bizantina.
8. Filologia greco-latina.
9. Filologia italiana.
10. Grammatica latina.
11. Letteratura anglo-americana.
12. Letteratura cristiana antica.

13. Lingua e letteratura copta.
14. Lingua e letteratura latina medioevale.
15. Logica.
16. Metodologia e didattica.
17. Paleografia e diplomatica.
18. Paletnologia.
19. Protostoria Euroasiatica.
20. Psicologia dell'età evolutiva.
21. Storia del Cristianesimo.
22. Storia della Chiesa.
23. Storia della filosofia antica.
24. Storia della filosofia moderna e contemporanea.
25. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
26. Storia della lingua inglese.
27. Storia della musica.
28. Storia della pedagogia.
29. Storia dell'arte islamica.
30. Storia delle religioni.
31. Storia del Risorgimento.
32. Storia del teatro.
33. Storia e critica del cinema.
34. Topografia dell'Italia antica.

D

1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
2. Anestesiologia e rianimazione.
3. Antropologia criminale.
4. Audiologia.
5. Chemioterapia.
6. Chimica e microscopia clinica.
7. Chirurgia cardio-vascolare.
8. Chirurgia d'urgenza.
9. Chirurgia plastica ricostruttiva.
10. Chirurgia sperimentale.
11. Chirurgia toracica.
12. Clinica chirurgica pediatrica.
13. Clinica ortopedica.
14. Ematologia.
15. Endocrinologia.
16. Gerontologia e geriatria.
17. Igiene mentale.
18. Immunologia.
19. Istochimica.
20. Istologia ed embriologia generale.
21. Malattie infettive.
22. Medicina del lavoro.
23. Medicina nucleare.
24. Neurochirurgia.
25. Neuropsichiatria infantile.
26. Ottica fisiopatologica.
27. Patologia ostetrica e ginecologica.
28. Psichiatria.
29. Puericoltura.
30. Radiobiologia.
31. Semeiotica chirurgica.
32. Semeiotica medica.
33. Statistica medica e biometria.
34. Storia della medicina.
35. Tecnica e diagnostica istopatologica.
36. Terapia medica sistematica.
37. Tisiologia.
38. Tossicologia.
39. Virologia.

E

1. Algologia.
2. Analisi numerica.
3. Biofisica.
4. Biologia generale.
5. Biopolimeri.
6. Chimica dei composti di coordinazione.
7. Chimica dei composti metallorganici.
8. Chimica delle radiazioni.
9. Chimica delle sostanze organiche naturali.
10. Chimica fisica organica.
11. Chimica fisica tecnica.
12. Chimica inorganica superiore.
13. Chimica macromolecolare.
14. Chimica organica industriale.
15. Chimica organica superiore.
16. Chimica teorica.
17. Cibernetica e teoria dell'informazione.
18. Cinetica chimica.
19. Citologia.
20. Cristallografia.
21. Elettrochimica.
22. Embriologia e morfologia sperimentale.
23. Etologia.
24. Fisica dello stato solido.
25. Fisica del plasma.
26. Fisiologia vegetale.
27. Fitogeografia.
28. Geochimica.
29. Geofisica applicata.
30. Geologia del cristallino.
31. Geologia nucleare.
32. Geologia stratigrafica.
33. Idrobiologia e pescicoltura.
34. Logica matematica.
35. Meteorologia.
36. Onde elettromagnetiche.
37. Paleontologia vegetale.
38. Petrografia sedimentaria.
39. Radioastronomia.
40. Radioattività.
41. Radiochimica.
42. Scienza dell'alimentazione.
43. Sedimentologia.
44. Sismologia.
45. Spettrochimica.
46. Spettroscopia molecolare.
47. Storia della chimica.
48. Storia delle matematiche.
49. Strutturistica chimica.
50. Tecnologie chimico-agrarie.
51. Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.

F

1. Calcolo elettronico.
2. Chimica industriale organica.
3. Commutazione e calcolatori elettronici.
4. Complementi di matematica.
5. Controllo dei reattori.
6. Dinamica delle costruzioni.
7. Idraulica agraria.
8. Idrologia e idrografia.
9. Ingegneria sanitaria.
10. Metallurgia.
11. Mezzi di sollevamento e trasporto.
12. Microonde.
13. Misure meccaniche.
14. Misure nucleari.
15. Principi ed elementi di navigazione ed assistenza al volo.
16. Propulsori aerospaziali.
17. Prospezione geomineraria.
18. Scienza dei metalli.
19. Siderurgia.
20. Siderurgia e metallurgia.
21. Tecnica della circolazione e organizzazione dei trasporti.
22. Tecnica del freddo.
23. Tecnica ed economia dei trasporti.
24. Tecnica urbanistica.
25. Tecnologia delle reazioni organiche.
26. Teoria e tecnica della combustione.
27. Trazione elettrica.

G

1. Illuminazione ed acustica nell'edilizia.
2. Letteratura artistica.
3. Pianificazione territoriale urbanistica.
4. Storia dell'urbanistica.

H

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica idrologica.

I

1. Cooperazione agricola.
2. Costruzioni agricole di esercizio e di abitazione.
3. Demografia zootecnica.
4. Ecologia agraria.
5. Fitoiatria.
6. Frutticoltura industriale.
7. Genetica vegetale.
8. Geopedologia.
9. Micologia.

10. Olivicoltura.
11. Orticoltura e floricoltura.
12. Scienza dell'alimentazione del bestiame.
13. Sociologia rurale.
14. Tecnica delle applicazioni frigorifere.
15. Tecnica delle conserve alimentari.
16. Tecnica delle culture irrigue.
17. Tecnologia degli olii, grassi e derivati.
18. Virologia vegetale.
19. Viticoltura.
20. Zooculture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
21. Zoologia agraria.

L

1. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
2. Biochimica.
3. Genetica animale.
4. Igiene del latte e derivati.
5. Istologia ed embriologia generale (veterinaria).
6. Microbiologia ed immunologia.
7. Parassitologia.
8. Patologia aviare.
9. Scienza e tecnica della fecondazione artificiale.
10. Semeiotica chirurgica e metodologia clinica veterinaria.
11. Semeiotica medica (veterinaria).
12. Virologia (veterinaria).

---

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 400)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II*
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . il . .
residente in (1) . . . . . . numero di codice . .
(provincia di . ) via
n. . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in
nella sessione dell'anno 1969

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1968 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

*c*) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1969.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

*a*) il diploma (o certificato) di laurea;

*b*) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

*c*) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

*d*) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei lavori;

*e*) una copia del *curriculum vitae*.

Data . . .

Firma (4) . . . . . . . . . . . . .

---

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, dovrà indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.
(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.
(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.
(4) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 400)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II*
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nella sessione dell'anno 1969

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1968 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

*a*) di essere cittadino (1) . . . . . . . . . . . . ;

*b*) di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

*a*) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

*b*) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

*c*) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano;

*d*) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei lavori;

*e*) un copia del *curriculum vitae*.

Data . . . . . . . . . . . . .

Firma (4) . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo del candidato in Italia (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.
(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.
(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dello art. 5 del presente decreto.
(4) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto.

**(9179)**

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, di cui alla tabella *I* annessa alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli o della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali della carriera di concetto che non siano in possesso di detti titoli purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

*c*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) aver sempre tenuto buona condotta;

*e*) essere fisicamente idonei all'impiego;

*f*) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

*a*) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

*b*) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti od assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

*c*) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

*d*) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*e*) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per cause di servizio e di caduti sul lavoro, per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consterranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili; gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: attestazione del competente ufficio provinciale del lavoro.

Qualora detto ufficio non sia ancora in grado di rilasciare l'attestazione di cui sopra, potranno essere prodotti i documenti di cui alle lettere che seguono:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

*d*) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*e*) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

*f*) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

*g*) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

*h*) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*i*) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*l*) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

*n*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

*o*) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*p*) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

*q*) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953 n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1969

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *settembre* 1969
*Registro n.* 14, *foglio n.* 77.

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*:

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Economia politica e scienza delle finanze.

*Prova orale*:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) Elementi di statistica;
4) Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 16 maggio 1969

*Il Ministro*: VALSECCHI

**(9218)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Sostituzione del presidente e di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 29 agosto 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 18 settembre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 10 marzo 1969, con la quale il dottor Pietro Moro, presidente della commissione medesima, rinuncia all'incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Manfredo Brighenti, componente della commissione, è nominato presidente della commissione medesima, in sostituzione del dott. Pietro Moro, rinunciatario.

Il dott. Giovanni Ragusa, ispettore generale amministrativo, è nominato componente della commissione stessa in sostituzione del dott. Manfredo Brighenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 12 marzo 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1969
*Registro n.* 7 *Sanità, foglio n.* 312

**(9329)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.**

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1968, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1968, è stata pubblicata a pag. 438 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 6 dell'1-30 giugno 1969.

**(9144)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria.**

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1967, è stata pubblicata a pag. 322 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 dell'1-30 aprile 1969.

**(9145)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1085 del 18 aprile 1969, integrato con successivo decreto n. 2665 del 30 maggio 1969, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale n. 6416 del 20 settembre 1969, relativo alla nomina del componente di cui all'art. 10, lettera *D* del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto della carriera direttiva del Ministero dell'interno.

*Componenti*:

Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'istituto di medicina veterinaria legale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, direttore dell'istituto di tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Guerriero dott. Giuseppe, veterinario condotto titolare del comune di Apricena.

*Segretario*:

Romei dott. Carmine, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità

Le prove di esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Foggia, dei comuni di Carpino, Deliceto e Castelluccio Valmaggiore.

Foggia, addì 20 settembre 1969

*Il veterinario provinciale*: BERNARDI

(9242)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 814 del 29 gennaio 1969 relativo al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Firenze;

Visto il decreto n. 5664 del 23 settembre 1969, con il quale il medico provinciale ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina dei componenti di cui alla lettera *d*) dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968, è così costituita:

*Presidente*:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Lattarulo dott. Antonio, vice prefetto ispettore della prefettura di Firenze;

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

Panichi prof. Giovanni, veterinario condotto del comune di Castelfiorentino.

*Segretario*:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice, avrà sede in Firenze e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 23 settembre 1969

*Il veterinario provinciale*: TASSELLI

(9183)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.